

**OGGETTO** **Rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021.**

**Settore** SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

**Servizio** Servizio Gestione bilancio

#### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno

2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 09/07/2014 avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori, in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4/4/2000;

PRESO ATTO della comunicazione del Sig. Leonardo Virgilio, prot. gen. 50309 del 1/07/2019, di rinuncia all'indennità come Vicesindaco, mantenendo quella di Assessore-componente di Giunta Comunale.

VISTO l'orientamento espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 17 luglio 2019 circa le indennità di funzioni spettanti ai componenti della Giunta Comunale;

VISTA la nota del 02/03/2022 (prot. gen. 16522 del 02/03/2022) con cui il Prof. Rodolfo Bona rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale per motivi personali di carattere professionale;

RICHIAMATA la determinazione n. 2634 del 28/12/2021 avente oggetto: "Approvazione, per il primo trimestre 2022, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale."

RICHIAMATA inoltre la successiva determinazione n. 2635 del 28/12/2021 avente oggetto: "Approvazione, per il primo trimestre 2022, della spesa riferita all'indennità di funzione e ai gettoni di presenza da corrispondere al Presidente e ai componenti il Consiglio Comunale.

## MOTIVAZIONE

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla

recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la maggiore spesa per indennità quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo;

CONSIDERATO che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Cremona è pari a n. 71.223 abitanti e che dunque ai sensi del ridetto comma 583 il Comune di Cremona si colloca alla lettera c): 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

VISTA la determinazione dirigenziale del Settore Economico Finanziario-Entrate n.2634 del 28/12/2021 ad oggetto: "Approvazione, per il primo trimestre 2022, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale.", nella quale, in attesa dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, si approvava, per il primo trimestre dell'anno 2022, salvo eventuale conguaglio, la spesa relativa all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale secondo il precedente ordinamento.

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione

dirigenziale.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

Decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

Regolamento comunale di contabilità;

## DETERMINA

### DECISIONE

1. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come dettagliato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, come dettagliato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; tenuto conto della comunicazione del Sig. Leonardo Virgilio, prot. gen. 50309 del 1/07/2019, di rinuncia all'indennità come Vicesindaco, mantenendo quella di Assessore-componente di Giunta Comunale;
3. di rideterminare la spesa per l'anno 2022 derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni sopra richiamate relativamente all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale, compresi eventuali permessi e oneri connessi, in complessivi €600.000,00 da imputare al cap.100 del PEG vigente che presenta la necessaria disponibilità; liquidando il relativo conguaglio per i mesi di gennaio-febbraio- marzo 2022;
4. di rideterminare la spesa per l'anno 2022 derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni sopra richiamate relativamente all'indennità di funzione da corrispondere al Presidente del Consiglio, compresi eventuali permessi e oneri connessi, in complessivi € 99.000,00 da imputare al cap.120 del PEG vigente che presenta la necessaria disponibilità; liquidando il relativo conguaglio per i mesi di gennaio-febbraio- marzo 2022;
5. di dare atto che, per le motivazioni in premessa, la spesa di cui ai punti 3 (cap. 100) e 4 (cap. 120) è finanziata, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (cap. 180) per complessivi €225.000,00;

### EFFETTI

Liquidare con successivi provvedimenti di liquidazione la spesa per l'anno 2022 derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni sopra richiamate relativamente all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale, compresi gli importi a conguaglio per i mesi di gennaio-febbraio- marzo 2022;

Liquidare con successivi provvedimenti di liquidazione la spesa per l'anno 2022 derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni sopra richiamate relativamente all'indennità di funzione da corrispondere al Presidente del Consiglio, compresi gli importi a conguaglio per i mesi di gennaio-febbraio- marzo 2022.

Inviare questo provvedimento al Direttore del Settore Risorse Umane per quanto di competenza.

### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

U / Integrazione	2022	100 ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.03.02.01.001	3381	2022/828	495.000,00
<b>Missione e Programma</b>			01 01			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**02 Procedura stipendi CdC			
U / Integrazione	2022	120 INDENNITA' DI PRESENZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.03.02.01.001	3306	2022/829	72.000,00
<b>Missione e Programma</b>			01 01			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**02 Procedura stipendi CdC			

**ALLEGATI**

- **Allegato A Compensi Amministratori Cremona.pdf.p7m** (impronta:  
17C887EF49ADF4E9E8F74D575F7743D9143C31E53B6A986011FDAEB8B795E829)